

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE

Approvato con delibera C.C. n. 69 del 29/12/2010

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica agli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione;
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina gli impianti privati per la distribuzione di carburanti, ad uso esclusivo delle imprese produttive e di servizi.

Disposizione di carattere generale

1. Ai sensi della deliberazione n. 1421 del 27/09/2010, l'orario di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, con presenza del gestore, **è fissato in un minimo di 52 ore fino ad un massimo di 53 ore dal lunedì alla domenica.**
2. Nel rispetto del monte ore previsto al punto precedente i gestori determinano il proprio orario di apertura nel rispetto dei seguenti criteri:
 - apertura non prima delle ore 5.00 e chiusura non dopo le ore 22;
 - possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato;
 - possibilità di chiusura domenicale e festiva per tutto o per parte dell'orario giornaliero,
 - l'apertura degli impianti deve comunque essere garantita nelle seguenti fasce orarie: **dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 dal lunedì al sabato non festivi**, fatta salva l'eventuale mezza giornata di chiusura;
3. E' fatto obbligo al gestore dell'impianto di comunicare l'orario e le giornate di apertura al Comune. Gli orari e le giornate di apertura non possono essere modificati prima di tre mesi dall'ultima comunicazione.
4. L'orario prescelto può essere modificato dal gestore in coincidenza con l'entrata in vigore dell'ora solare o dell'ora legale, sempreché ne sia data comunicazione nel rispetto del termine di cui al comma precedente.
5. Nel caso in cui il gestore intenda effettuare due distinti orari, rispettivamente, per il periodo di vigenza dell'ora solare e per quello di vigenza dell'ora legale, può essere effettuata un'unica comunicazione indicando l'opzione prescelta per ciascun periodo.
6. La Festa del Patrono, coincidente con il lunedì di Pentecoste, è da considerarsi, a tutti gli effetti, normale giornata feriale.

Disciplina delle aperture domenicali e festive

1. Nelle giornate domenicali e festive deve essere garantita l'attività degli impianti nella misura del **25%** di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
2. Il Comune, sentite le Organizzazioni di categoria dei gestori, provvede a stabilire il calendario delle aperture domenicali e festive, col criterio della rotazione degli impianti esistenti.
3. Il servizio all'utenza, durante la turnazione domenicale e festiva, può essere garantita anche attraverso l'apertura degli impianti in modalità self.service,

4. Qualora un impianto effettui l'apertura domenicale per turno con la presenza del gestore può sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì successivo e, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo.
5. Qualora il gestore decida di non sospendere l'attività dopo l'apertura domenicale per turnazione stabilita dal Comune, le ore domenicali di apertura non si computano nell'orario settimanale.

Disciplina della chiusura infrasettimanale

1. Gli impianti possono osservare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, coincidente con la fascia oraria prevista per l'apertura antimeridiana o pomeridiana, in una giornata dal lunedì al sabato a scelta del gestore.
2. Il turno di riposo non può essere effettuato contemporaneamente da un numero di impianti superiore al 25% di quelli esistenti e funzionanti.
3. In caso di mancato accordo tra i gestori, al fine di garantire il rispetto del limite di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire la turnazione del riposo infrasettimanale.

Disciplina delle ferie

1. L'effettuazione delle ferie è autorizzata dal Comune, su domanda del gestore da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della decorrenza prevista, a condizione che sia assicurata, per lo stesso periodo, l'apertura minima del 50% degli impianti, con riferimento all'intero territorio comunale.
2. L'effettuazione delle ferie è consentita a condizione che siano rispettate tutte le condizioni di seguito indicate:
 - le ferie possono essere effettuate, per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, salvo il recupero delle festività soppresse, fruibili in qualsiasi periodo. Il periodo feriale deve essere determinato in modo tale da garantire, in ogni caso, lo svolgimento dei turni festivi

Disposizioni in materia di apertura

1. L'apertura degli impianti, entro i limiti previsti, deve considerarsi obbligatoria e non meramente facoltativa.
2. Per apertura dell'impianto, deve intendersi l'erogazione dei normali servizi previsti, ovvero dei carburanti per i quali l'impianto è autorizzato, nonché dei servizi complementari di cui lo stesso impianto sia dotato, in ogni caso, con la presenza e l'assistenza costante del gestore o comunque del personale addetto all'impianto.

Cartelli indicatori dell'attività

1. E' fatto obbligo al gestore di esporre, in modo visibile all'utenza, apposito cartello indicatore dell'orario di apertura e di chiusura dell'impianto, dell'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

2. Con modalità analoghe a quelle di cui al comma 1, è fatto obbligo di rendere nota, l'effettuazione delle chiusure dell'impianto per ferie o per recupero delle festività sopresse.

Altre attività

1. Per la vendita di prodotti che avvenga in relazione al possesso della tabella complementare agli impianti di distribuzione carburanti, l'esercizio dell'attività è totalmente equiparato a quello previsto per la vendita dei carburanti ed avviene, pertanto, usufruendo degli stessi orari e turni.
2. Qualora l'impianto sia dotato di attività commerciali di cui all'art. 2, comma 2 bis del D.L. 29 ottobre 1999 n. 383, convertito con modificazioni dalla Legge 28 dicembre 1999, n. 496, l'esercizio delle stesse è integralmente subordinato al rispetto della prevista disciplina di settore.
3. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 5 lettere c) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, seguono l'orario dell'impianto cui afferiscono, fatta salva la possibilità di apertura nell'intervallo che può intercorrere tra l'orario antimeridiano e quello pomeridiano.

Esenzioni

1. Gli impianti di metano e gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.
2. Gli impianti multiprodotto con prevalenza di erogatori di metano o GPL o entrambi, sono esonerati dal rispetto dei turni e degli orari di chiusura indicati nel presente atto.
3. Il funzionamento delle apparecchiature **self-service pre-pagamento** non è soggetto ad alcuna limitazione ed è pertanto escluso dall'ambito di applicazione della presente disciplina e tali apparecchiature svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio durante l'orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza la presenza del gestore che deve invece essere presente durante il normale orario di apertura.
4. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari previsti in via generale per gli impianti di distribuzione.